

Carissimi Colleghi,

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia, con sentenza in data 23 marzo 2001 n. 357 / 2001, pubblicata il 17 - 05 - 2001, ha accolto il ricorso presentato da un collega avverso il Comune, il Ministero dell'Interno, il Prefetto della Provincia di Brescia, l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali - sezione regionale della Lombardia e dell'Inpdap - Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica, in ordine all'applicazione dell'art. 40 del C.C.N.L. del comparto del personale dipendente dai Ministeri stipulato il 16.5.1995, del successivo accordo integrativo del 14.9.1995 e dell'art. 6 del C.C.N.L. - Comparto Ministeri - biennio economico 1996/97 stipulato il 21.5.1996, interpretati sulla base delle "direttive" di cui alla circolare ministeriale n. 19/97.

Si tratta di un'altra importante tappa di avvicinamento alla risoluzione del problema del contenzioso nato con il precedente contratto, anche perché in questo caso è stata chiamata in causa anche l'Inpdap, che dovrà dare applicazione alla sentenza.

La sentenza ha, innanzitutto, ribadito che solo in forza di nuovi contratti sottoscritti dalla categoria si sarebbe potuto definire la diversa struttura del trattamento economico dei segretari comunali e che, pertanto, prima del nuovo contratto stipulato il 16 maggio 2001, la retribuzione dovuta al segretario era costituita da: stipendio tabellare; incremento stipendiale di cui all'art. 8, comma 12 d.P.R. n. 44 del 1990; indennità integrativa speciale; retribuzione individuale di anzianità; tredicesima mensilità; indennità di vacanza contrattuale; somma forfetaria di anzianità; indennità di funzione e di coordinamento; indennità di qualifica; indennità di direzione; assegno ad personam; incremento personale indennità di direzione.

Per quanto riguarda, infine, la richiesta del collega in ordine agli interessi e rivalutazione per il credito retributivo, la sentenza ha ribadito quanto previsto dall'art. 22, comma 36, della L. 23 dicembre 1994, n. 724, è cioè che spettano solo gli interessi legali (da ultimo Cons. Stato, Sez. VI, 5 gennaio 2001, n.8).

Asti, 7 febbraio 2002-02-06

IL SEGRETARIO ORGANIZZATIVO
Carlino

NUMERO SENTENZA 357 / 2001 - DATA PUBBLICAZIONE 17 – 05 – 2001

**REPUBBLICA ITALIANO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia -Sezione staccata di Brescia - ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 33 del 1999 proposto da

Marcoli Pietro Alessandro

rappresentato e difeso dall' avv. Glaucio Davolio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Brescia, via Vittorio Emanuele II n.1;

CONTRO

il Comune di Calcinato

in persona del Sindaco pro tempore,
non costituitosi in giudizio;

il MINISTERO DELL 'INTERNO,

in persona del Ministro pro-tempore,

-il PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA,

costituiti in giudizio, rappresentati e difesi dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato, ed elettivamente domiciliati presso la stessa, in Brescia, via S. Caterina n. 6;

**- L'AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI
COMUNALI E PROVINCIALI,**

in persona del legale rappresentante pro tempore;

**- L'AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI
COMUNALI E PROVINCIALI- SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA**

in persona del legale rappresentante pro tempore

costituitesi in giudizio, rappresentate e difese dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso la stessa, in Brescia, via S. Caterina n. 6;

e nei confronti

INPDAP Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica,

in persona del legale rappresentante pro tempore,
non costituitosi in giudizio;

per ottenere,

l'accertamento del diritto a computare l'intera indennità di direzione (con l'incremento ex art. 6, c. 2 CCNL 21.5.96-biennio 1996/97 e l'incremento *ad personam* previsto dall'art. 5 dell'accordo integrativo 14.9.95) nonché l'intero assegno *ad personam* stabilito dall'art. 6 dell'accordo integrativo 14.9.95, come base retributiva su cui calcolare, con decorrenza dall'1.12.1995 e fino al 30.6.98, i seguenti istituti economici: la tredicesima mensilità, il compenso per lavoro straordinario, il trattamento ordinario di quiescenza, l'indennità di buonuscita, l'equo indennizzo, le ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi, non che tutti gli altri emolumenti che si computano sullo stipendio, come ad esempio la retribuzione mensile aggiunta ed i diritti di segreteria;

l'accertamento del diritto a considerare i diritti di segreteria ed il compenso per lavoro straordinario come base retributiva su cui calcolare, con decorrenza dall'1.12.1995 e fino al 30.6.98, i seguenti istituti economici: la tredicesima mensilità, il compenso per lavoro straordinario, il trattamento ordinario di quiescenza, l'indennità di buonuscita, l'equo indennizzo, le ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi;

la condanna del Comune di Calcinato ove presta servizio al pagamento delle somme dovute al ricorrente in conseguenza dei suddetti accertamenti, previa detrazione di quelle già corrisposte per uno o più dei titoli sopra elencati, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali nella corrispondente misura;

in quanto occorrer possa, la declaratoria di nullità e/o annullamento del decreto 26.11.97 prot. n. 4065/III S.C. notificato dal Prefetto della Provincia di Brescia al Sindaco di Calcinato in data

10.12.97, nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, ivi compreso il Foglio di liquidazione del trattamento provvisorio di pensione redatto dal Comune di Calcinato in data 10.7.98.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Amministrazione dell'Interno e dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese e domande;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta, alla pubblica udienza del 23 marzo 2001, la relazione del cons. Oreste Mario CAPUTO;

Uditi, altresì, l'avv. Glauco Davolio per il ricorrente e l'avv. dello Stato Riccardo Montagnoli per le resistenti;

Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato il 23, 24 e 28 dicembre 1998 e depositato il 12.1.1999, il dr. Pietro Alessandro Marcoli propone giudizio di accertamento di diritti patrimoniali nonché, per quanto occorrer possa, di annullamento del provvedimento prefettizio di rideterminazione del trattamento economico. In punto di fatto viene evidenziato che:

- dall'1.7.1992 l'odierno ricorrente presta servizio presso il Comune di Calcinato (BS) in qualità di Segretario Capo (qualifica 9° ex art. 8 D.P.R. 17.1.90 n. 44), dapprima come reggente e poi, da data anteriore all'1° gennaio 1995, come titolare; - con decreto 26.11.97 trasmesso al Sindaco del Comune di Calcinato con nota 28.11.97, il Prefetto della Provincia di Brescia rideterminava, ai sensi dell'art. 34 L. n. 604/62, il trattamento economico spettante al dr. Marcoli con decorrenza dall'1.1.1995, in applicazione dell'art. 40 del C.C.N.L. del comparto del personale dipendente dai Ministeri stipulato il 16.5.1995, del successivo accordo integrativo del 14.9.1995 e dell'art. 6 del C.C.N.L. - Comparto Ministeri - biennio economico 1996/97 stipulato il 21.5.1996, interpretati sulla base delle "direttive" di cui alla circolare ministeriale n. 19/97;

- nel medesimo decreto prefettizio, inoltre, dopo aver dato atto che con D.M. 26.9.97 sono state accolte le dimissioni dall'impiego presentate dal ricorrente "a decorrere dal 29.12.97", si determina il trattamento economico utile ai fini pensionistici e della buonuscita.

- in base a tale determinazione, il Comune di Calcinato ha provveduto a redigere e a trasmettere all'INPDAP, in data 10.7.98, il "foglio di liquidazione del trattamento provvisorio di pensione".

Queste le doglianze articolate dall'odierno ricorrente:

VIOLAZIONE (O FALSA APPLICAZIONE) DEGLI ARTT. 2, COMMA 3-73, COMMA 3 D.LGS. N. 29/93 E DELL'ART. 34 I. N. 604/62-NULLITA' PER ASSOLUTA CARENZA DI POTERE.

Il comma 3 dell'art. 73 del D.Lgs. n. 29/93, pur facendo salve le disposizioni di cui all'art. 52 comma 2 della L. 8.6.90 n. 142 (ora abrogato dall'art. 17 comma 86 L. n. 127/97), che riserva alla legge il compito di regolare lo *status* giuridico dei segretari comunali, ha stabilito, in deroga a quest'ultima norma, che anche per detto personale "il trattamento economico è definito nei contratti collettivi previsti dal presente decreto".

Ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 30.12.1993 n. 593 i segretari comunali sono stati transitoriamente inclusi nel comparto dei dipendenti ministeriali ai fini della stipulazione del contratto collettivo, di poi stipulato in data 16.5.1995.

Ne segue che l'impugnato decreto prefettizio è stato emanato in carenza di potere, avendo perduto il Ministero dell'Interno ed i suoi organi periferici qualsiasi potere di determinare, mediante atti e provvedimenti amministrativi in applicazione di norme di legge, il trattamento economico dei

segretari comunali, ormai definiti dai contratti collettivi e, sulla base di essi, da quelli individuali (art. 2 comma 3 D.Lgs. n. 29/93).

Venuta meno la equiparazione tra segretari comunali ed impiegati civili dello Stato, su cui si fondava la necessità di "attribuire con provvedimento del Prefetto" gli emolumenti a carico del Comune ove il segretario presta servizio (art. 34, commi 1 e 5 L. 8.6.62 n. 604), compete ora direttamente alle parti del rapporto di lavoro, cioè al 1 Comune ed al segretario, l'applicazione del contratto collettivo che "definisce" il trattamento economico (come si esprime il cit. art. 73, comma 3).

VIOLAZIONE (O FALSA APPLICAZIONE) DELL'ART. 73 D.LGS. N. 29/93, DELL'ART. 25 D.P.R. 23.6.72 N. 749, DELL'ART. 40 DEL C.C.N.L., DELL'ACCORDO INTEGRATIVO 14.9.1995,

L'art. 40 comma 1 del CCNL del personale del comparto Ministeri sottoscritto il 16.5.1995 recita testualmente: "In attesa dell'approvazione della legge di riforma dell'ordinamento dei segretari comunali (...) e della conseguente ridefinizione del regime giuridico e della collocazione contrattuale di tale categoria, le norme del presente contratto non si applicano alla categoria medesima, ad eccezione di quelle contenute nel presente articolo, nonché nell'art. 32".

VIOLAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 9, L. 8 AGOSTO 1995, N.335; DELL'ART. 12 L. 30 APRILE 1969, N. 153 – ECCESSO DI POTERE.

L'Amministrazione si è costituita chiedendo la reiezione del ricorso.

Alla pubblica udienza del 23 marzo 2001 la causa su richiesta delle parti è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

La questione devoluta all'esame del Collegio si incentra sulla determinazione del trattamento economico spettante ai segretari comunali direttivi da assumere a base di calcolo per il computo del trattamento complessivo di fine rapporto e di altri istituti retributivi.

Secondo gli atti impugnati il trattamento economico dei segretari comunali va suddiviso in fondamentale ed accessorio: il primo, comprensivo dello stipendio tabellare, dell'indennità integrativa speciale, della retribuzione individuale di anzianità e, infine, della tredicesima mensilità; l'altro, dell'indennità di funzione e coordinamento, dell'indennità di qualifica, dell'indennità di direzione e dell'assegno ad personam.

Solo le voci retributive incluse nel trattamento fondamentale, secondo l'amministrazione resistente, vanno a comporre la "base pensionabile" le altre, ricomprese nel trattamento economico accessorio, non sarebbero invece computabili.

Tale conclusione si fonderebbe sull'art. 29 del C.C.N.L. di data 16.05.1995, che, sebbene espressamente riguardante il personale appartenente al comparto dei ministeri ed applicabile ai segretari comunali in forza del rinvio operato dall'art. 40 dello stesso C.C.N.L., definisce la "struttura della retribuzione" con singole voci specificamente riferite al trattamento economico fondamentale ed a quello accessorio.

Le censure che investono il sopra indicato ordito argomentativo seguito dall'amministrazione resistente sono fondate.

Va fatta una premessa di ordine generale.

La riforma del pubblico impiego si muove lungo un asse di autonoma e specifica definizione giuridica dei vari settori della dirigenza preposta al vertice degli uffici che compongono l'apparato organizzativo dell'amministrazione.

La disciplina della dirigenza contenuta nel capo II del titolo II del d.lgs. n. 29 del 1993 si riferisce esclusivamente all'amministrazione statale.

L'autonomia organizzativa degli enti pubblici, soprattutto di quelli locali, che si estrinseca in primo luogo nella definizione delle strutture organizzative e dell'assetto giuridico dei singoli uffici con l'annesso specifico carico di responsabilità dei dirigenti preposti, ha indotto a distinguere le varie dirigenze delle diverse amministrazioni.

Soprattutto laddove, come negli enti locali, la distinzione fra indirizzo politico e gestione amministrativa, che ha costituito il perno su cui ruota la riforma del pubblico impiego, si è resa immediatamente operativa, il ruolo della funzione dirigenziale non può più essere accomunato genericamente entro l'indistinta categoria della dirigenza statale.

L'inscindibilità del nesso che intercorre fra autonomia statutaria e regolamentare da un lato e l'organizzazione del personale dall'altro per gli enti locali è inequivocabilmente presupposta dagli artt. 51 ss. l. 8 giugno 1990.

In tale quadro di riferimento si colloca la questione dell'estensione della disciplina del trattamento economico dettata per il personale del comparto ministeriale a quello dei segretari comunali direttivi di ruolo.

Assumono così perspicuo rilievo l'art.73 ,comma 3, del d.lgs. n.29 del 1993 e l'art.40, comma 1, del C.C.N.L. del 16.05.1995 laddove espressamente stabiliscono che ai segretari comunali della carriera direttiva non si applicano altre norme se non quelle definite nei contratti collettivi e quelle in materia di misura e di incremento stipendiale contenute nell'art. 40 e nell'art. 32 dello stesso accordo contrattuale.

Ancora l'art. 73, comma 3, d.lgs. cit., dispone che "restano ferme le disposizioni di cui all'art. 52, comma 2, l. 8 giugno 1990 n.142 riguardanti i segretari comunali" e che per essi "il trattamento economico è definito nei contratti collettivi previsti dal presente decreto".

La significativa coincidenza fra il profilo sistematico e la lettera delle disposizioni che specificamente disciplinano il trattamento economico dei segretari, contribuisce altresì a chiarire il senso dell'art. 40 del citato C.C.N.L.. La norma prevede che" in attesa della riforma dell'ordinamento dei segretari comunali e della conseguente definizione del regime giuridico e della collocazione contrattuale di tale categoria , le norme del presente contratto non si applicano alla categoria medesima , ad eccezione di quelle contenute nel precedente articolo, nonché nell'art. 32".

La disposizione di fonte pattizia, lungi dall'omologare - nemmeno in regime transitorio- il trattamento dei segretari al comparto del personale ministeriale, ha inteso ribadire che solo le norme che si riferiscono agli incrementi stipendiali in favore di quest'ultimo, di cui all'art.32, si riflettono anche sulle voci retributive che compongono il trattamento economico dei segretari comunali.

Viceversa relativamente alla struttura del trattamento economico dei segretari comunali la norma nulla dispone.

Del resto significativamente l'art. 49, comma1, d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 come mod. ed integr., rimette alla contrattazione collettiva la definizione del "trattamento fondamentale ed accessorio"; mentre al comma 3, ha cura di precisare che i contratti collettivi" definiscono, secondo criteri obiettivi di misurazione, i trattamenti economici accessori" collegati alla produttività individuale e collettiva nonché all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate, dannose o pericolose.

Sulla stessa falsariga l'art.17, comma 74 l.15 maggio 1997 n.127 prevede che "il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n.29 e successive modificazioni".

Pertanto solo in forza di nuovi contratti sottoscritti dalla categoria si sarebbe potuto definire la diversa struttura del trattamento economico dei segretari comunali.

Attualmente non è ancora stato stipulato il nuovo C.C.N.L. , pertanto la retribuzione dovuta è costituita dalle seguenti voci: stipendio tabellare; incremento stipendiale di cui all'art. 8, comma 12 d.P.R. n. 44 del 1990; indennità integrativa speciale; retribuzione individuale di anzianità; tredicesima mensilità; indennità di vacanza contrattuale; somma forfetaria di anzianità; indennità di funzione e di coordinamento; indennità di qualifica; indennità di direzione; assegno ad personam; incremento personale indennità di direzione.

Non essendo suscettibile di estensione la disposizione dettata per il personale del comparto ministeriale che scinde il trattamento economico in fondamentale ed accessorio, per i segretari comunali la base di calcolo del trattamento di fine rapporto e di quello di quiescenza nonché per la

determinazione della tredicesima mensilità è pertanto costituita dall'indennità di funzione e coordinamento, dall'indennità di direzione, dagli assegni ad personam.

In mancanza di elementi probatori oggettivi di riscontro sul rapporto di lavoro svolto in orario straordinario va respinta la richiesta relativa.

Infine, per quanto riguarda la richiesta di interessi e rivalutazione per il credito retributivo va fatta applicazione dell'art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724 cosicché spettano solo gli interessi legali (da ultimo Cons. Stato, Sez. VI, 5 gennaio 2001, n.8).

Le spese di causa seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale regionale per la Lombardia- Sezione staccata di Brescia - definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe.

Condanna l'amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano in complessive £ 2.5000.000.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso, in Brescia, il 23 marzo 2001 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

MARIUZZO Francesco, Presidente – RIGHI Renato, Consigliere – CAPUTO Oreste Mario, Consigliere, estensore.